

COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino

Registro Generale n. 4

ORDINANZA

N. 4 DEL 11-03-2020

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MERCATO SETTIMANALE PER IL PERIODO 12.03.2020 - 03.04.2020, IN ESECUZIONE DEL D.P.C.M. 8 MARZO 2020 RECANTE "MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19".

IL SINDACO

VISTI i seguenti provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di COVID-19:

- D.P.C.M. del 1° marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 52 dell'1/3/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 3, comma 1;
- D.P.C.M. del 4 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 4/3/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 59 dell'8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 che applica in tutta Italia le misure di emergenza per contenere il coronavirus, che prevede, tra le altre, all'art. 1 comma 2 il divieto sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RITENUTO che durante lo svolgimento dei mercati all'aperto non è possibile regolare l'afflusso delle persone o escludere la formazione di assembramenti;

VISTA a tal proposito anche la nota esplicativa della Prefettura di Pesaro e Urbino "svolgimento dei mercati all'aperto";

RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

O R D I N A

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

- 1) con decorrenza 12.03.2020 e fino al 3 aprile 2020 la sospensione del mercato ambulante settimanale e di tutte le attività di commercio su

aree pubbliche in forma itinerante;

D I S P O N E

- DI DARE adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.apecchio.ps.it;
- DI INCARICARE il Servizio Unico Intercomunale della Polizia Locale Associata di Urbania e la Forza Pubblica in generale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- CHE COPIA della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pesaro e Urbino;
 - Servizio Unico Intercomunale della Polizia Locale Associata di Urbania;
 - Comando Stazione Carabinieri di Apecchio;

A V V E R T E

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 24/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Apecchio, lì 11.03.2020



Il Sindaco
(Vittorio Alberto Nicolucci)